

Obbligo contributivo in caso di licenziamento illegittimo con reintegra

7 Giugno 2012

Con l'allegata circolare n. 12 del 30 maggio scorso, il Ministero del Lavoro in risposta ad un interpello formulato dalla CIDA (Confederazione Italiana dei Dirigenti e delle Alte Professionalità), ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla necessaria obbligatorietà dei versamenti contributivi in favore di un dipendente per il periodo che intercorre tra l'illegittimo licenziamento e quello della reintegrazione (tutela reale), prevista con ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c..

Tale assunto viene sancito sulla base del presupposto di un ormai noto orientamento giurisprudenziale in virtù del quale vi è sussistenza del rapporto lavorativo anche nell'arco temporale che va dal giorno del licenziamento illegittimo a quello in cui vi è l'ordine della reintegrazione, sussistendo, pertanto, la continuità del rapporto previdenziale. Per tale ragione, continua a gravare sul datore di lavoro l'obbligo contributivo in quanto il rapporto di lavoro non si è mai estinto.

Tale orientamento è stato da ultimo ripreso anche in una recente pronuncia della Suprema Corte (sent. n. 402/2012) con riferimento al rapporto assicurativo che, nelle medesime ipotesi di licenziamento dichiarato illegittimo con conseguente ordine di reintegra, risulta assistito dalla medesima fictio iuris che caratterizza il rapporto di lavoro, considerato quindi mai interrotto.

Per ciò che concerne poi la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c., il Ministero ha sottolineato che quest'ultima assicura la medesima tutela conseguente ad un'eventuale sentenza di merito con analogo contenuto, trattandosi esclusivamente di un'anticipazione dei relativi effetti e, pertanto, obbliga il datore di lavoro al versamento delle somme relative agli oneri contributivi.

[6618-Interpello n. 12.pdf](#) [Apri](#)